

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, in quanto il Parlamento non avrebbe dato alla parte ricorrente la possibilità di prendere posizione sulle irregolarità constatate;
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione di legge, in quanto:
- i conferimenti in natura sarebbero una forma regolare di finanziamento;
  - la parte ricorrente avrebbe subito un trattamento del suo bilancio discriminatorio rispetto agli altri partiti politici europei;
  - non sarebbe stato rispettato il diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di un provvedimento individuale sfavorevole.
- 4) Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere, in quanto il Parlamento si sarebbe avvalso di taluni vincoli finanziari per limitare l'azione di un partito politico del quale un certo numero di suoi membri non condividono gli ideali.

---

**Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 —  
AEMN/Parlamento**

**(Causa T-679/13)**

(2014/C 85/36)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2013, ritrascritta parzialmente dalla decisione del 14 ottobre 2013, che ha fissato a EUR 186 292,12 lo stanziamento definitivo accordato dal Parlamento europeo all'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux per l'anno 2012 e di conseguenza ha deciso che l'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux doveva rimborsare l'importo di EUR

45 476,00, tenuto conto del fatto che era già stata attribuita all'associazione ricorrente la somma di EUR 231 412,80;

- Condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese e a versare a tal titolo all'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux la somma di EUR 20 000,00.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-678/13, AEMN/Parlamento.

---

**Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Bilbaína de Alquitranes e a./Commissione**

**(Causa T-689/13)**

(2014/C 85/37)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Barakaldo, Biscaiglia, Spagna); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Paesi Bassi); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Germania); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polonia); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regno Unito); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spagna); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Germania); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Francia); SGL Carbon, SA (La Coruña, Spagna); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polonia); e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui classifica il CTPHT come H400 e H410;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale del regolamento (EU) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele («il regolamento CLP») (GU L 261, pag. 5), in quanto classifica il pitch, coal tar, high temp (pece, catrame di carbone, alta temperatura), numero CAS 65996-93-2 («CTPHT») come Aquatic Acute 1 (H400) e Aquatic Chronic 1 (H410) (la «decisione impugnata»).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi:

- 1) Primo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione impugnata per violazione di quanto disposto dai regolamenti REACH e CLP, sulla classificazione di sostanze come tossiche per l'ambiente acquatico, e di studi che devono essere accettati a questo fine, nonché del principio della parità di trattamento, nella misura in cui respinge gli studi eseguiti in conformità agli orientamenti del REACH e dell'OCSE e richiede test senza alcun metodo standardizzato accettato.
- 2) Secondo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione impugnata, essendo questa fondata su un errore manifesto di valutazione, in quanto non ha tenuto conto delle proprietà intrinseche inerti del CTPHT che hanno un impatto rilevante sui test dei raggi UV e dell'applicazione del metodo della sommativa; ha previsto fattori M per i costituenti IPA senza un'adeguata valutazione degli studi di riferimento e ha respinto le informazioni fornite dalle ricorrenti senza una valida giustificazione.
- 3) Terzo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione impugnata per violazione dei principi della trasparenza e del diritto di difesa previsti dal diritto dell'Unione.

**Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — Repubblica ceca/Commissione europea**

(Causa T-27/14)

(2014/C 85/38)

*Lingua processuale: il ceco*

### Parti

*Ricorrente:* Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'invito della Commissione europea del 4 novembre 2013, C(2013)7221 def. a ritirare la decisione del Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica ceca che accorda all'impianto di immagazzinamento del gas a Dambovice una deroga rispetto alle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2003/55/CE<sup>(1)</sup> sulle regole per l'accesso dei terzi e
- condannare la Commissione europea alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE

A tale proposito la ricorrente sostiene che la Commissione adottando la decisione impugnata ha agito in diretto contrasto con la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013, Globula/Commissione, T-465/11.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE

A tal proposito la ricorrente afferma che la Commissione ha adottato la decisione impugnata dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

**Ricorso proposto il 13 gennaio 2014 — Laverana/UAMI (BIO — INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION)**

(Causa T-30/14)

(2014/C 85/39)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: J. Wachinger e M. Zöbisch, Rechtsanwälte)